

BANDO PER IL SOSTEGNO DELLE AGENZIE DI VIAGGIO

SCHEDA SINTETICA

| | |
|---|--|
| Base giuridica | Art. 54 del D.L. n. 34/2020 Articolo 2 della Legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 |
| Finalità | Dare un ristoro parziale e una tantum alle agenzie di viaggio dell'Emilia-Romagna a fronte della perdita di fatturato registrata nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 a causa dell'interruzione dell'attività causata dalla diffusione del virus Covid 19 |
| Beneficiari | Imprese , aventi qualsiasi forma giuridica, che, al momento della domanda di contributo esercitano l'attività di agenzia di viaggio ai sensi dell'articolo 2 della Legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 e cioè l'attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni e intermediazione, con o senza vendita diretta al pubblico, nei predetti servizi, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti. |
| Requisiti di ammissibilità | Le imprese che svolgono attività di agenzia di viaggio devono avere i seguenti requisiti di ammissibilità: <ul style="list-style-type: none">- devono essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;- devono avere:<ul style="list-style-type: none">✓ nel caso delle agenzie on line, una unità locale in Emilia-Romagna;✓ nel caso delle altre agenzie, una unità locale aperta al pubblico in Emilia-Romagna;- devono avere presentato, al SUAP territorialmente competente, una SCIA avente i contenuti indicati nell'articolo 8 della L.R. n. 7/2003;- non dovevano essere già in difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alla data del 31 dicembre 2019;- il rappresentante legale e i soggetti indicati nell'articolo 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. e ii. non devono essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto;- devono avere avuto, nel periodo ricompreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 maggio 2020, un calo del fatturato pari o superiore al 30% rispetto al fatturato dello stesso periodo del 2019. |
| Regole di cumulo | Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche |
| Dotazione finanziaria | 1.300.000,00 € |
| Tipologia, misura del contributo e premialità | Il contributo è a fondo perduto una tantum e verrà concesso e liquidato nelle seguenti misure: <ul style="list-style-type: none">- 1.000,00 € a favore delle agenzie on line;- 2.000,00 € a favore delle agenzie con unità locali aperte al pubblico Il contributo è aumentato per un importo massimo concedibile e liquidabile di 3.000,00, in base alla disponibilità di risorse: <ul style="list-style-type: none">- per le agenzie che, alla data di presentazione della domanda, risultano iscritte nell'elenco delle "Agenzie sicure" previsto nell'articolo 16 della L.R. n. 7/2003; oppure <ul style="list-style-type: none">- per le agenzie che, alla data della domanda, risultano avere presentato richiesta di iscrizione al suddetto elenco entro i termini stabiliti dalla Deliberazione di Giunta n. 2238 del 10 novembre 2003 o entro i termini eventualmente prorogati con successivi provvedimenti della Giunta regionale. In quest'ultimo caso, la premialità verrà riconosciuta solo qualora, al momento dell'adozione del provvedimento di concessione dei contributi, la richiesta abbia avuto esito positivo con l'iscrizione nel predetto elenco |
| Regime di aiuto | L'aiuto è concesso ai sensi e nei limiti della sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" della Comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del regime autorizzato SA. 57021, concernente la notifica degli articoli 54-61 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020. |
| Modalità e termini di presentazione dei progetti | La domanda di contributo dovrà essere compilata, validata ed inviata alla Regione esclusivamente per via telematica, tramite l'applicazione web "SFINGE 2020. Non è necessaria la firma digitale. Le domande di contributo dovranno essere presentate a partire dalle ore 10.00 del giorno 23/9/2020 e fino alle ore 13.00 del giorno 9/10/2020. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda, indipendentemente dal numero di unità operative o sedi locali |

| | |
|--|---|
| Procedura di selezione dei progetti | Procedura valutativa a sportello ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 123/1998 finalizzata al mero controllo della qualifica di agenzia di viaggio del richiedente e dei requisiti di ammissibilità |
| Concessione e liquidazione dei contributi | I contributi verranno concessi e liquidati con un unico provvedimento entro 60 giorni dalla chiusura del termine per la presentazione delle domande |
| Controlli | La Regione effettuerà gli opportuni controlli a campione al fine di verificare la veridicità dei dati forniti per l'ottenimento del contributo |